

165

**Servizio Sanitario della Puglia**  
**Azienda Sanitaria Locale di Lecce**  
Sede Legale e Direzione Generale  
Lecce

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	<u>66</u>	<b>DEL</b>	<b>18 GEN. 2010</b>
---------------------------------	-----------	------------	---------------------

<b>OGGETTO:</b>	D.G.R. n° 2477/2009. Costituzione società "in house providing" a capitale interamente pubblico denominata "Sanitaservice ASL LE srl unipersonale".
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2010, il giorno dieciotto del mese di Gennaio

in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA	CENTRO DI COSTO

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n.25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.721 del 9/5/2008;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, con l'assistenza quale Segretario del Dott. Antonio Vigna, Dirigente Affari Generali ed Istituzionali;

Il Dirigente dell' U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali relaziona e propone in merito:

## **PREMESSO**

che la Giunta Regionale Pugliese ha adottato la deliberazione n. 745/2009, avente come oggetto *"Criteri e procedure per l'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale (art. 9bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm., ed ii.) e dell'Istituto dell'in house providing"*;

che nella predetta deliberazione si stabilisce che:

- le Aziende *"possono avvalersi di una società esterna per l'espletamento dei compiti istituzionali, a condizione che su di essi esercitino un totale controllo pari a quello effettuato sui propri servizi. In altri termini il soggetto affidatario deve intendersi come una diretta derivazione dell'ente promotore"*;
- *"la previsione di utilizzazione dell'istituto dell'in house providing deve riguardare esclusivamente prestazioni sanitarie finalizzate al sostegno del bisogno di salute della persona, ovvero confacenti alla mission di garantire cura ed assistenza alle persone assistite dal Servizio Sanitario Nazionale"*;
- la ASL, nell'affidamento di un servizio pubblico secondo la formula dell'in house providing, deve rispettare la condizione di *"effettuare sul soggetto affidatario, fornito di personalità giuridica, il totale controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti e l'imposizione di strategie e di politiche aziendali"*.

che la Giunta Regionale Pugliese è tornata sull'argomento con successiva deliberazione n.2477 del 15.12.2009, trasmessa a questa ASL con nota assessorile 21.12.2009, pervenuta al protocollo aziendale il 24.12.2009, approvando le linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Regionale di Puglia.

## **RILEVATO**

che nell'ASL LE, riveniente dalla fusione della AUSL LE/1 (in quest'ultima è confluita la ex Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce) e della AUSL LE/2, tra i servizi *pubblici* "storicamente" esternalizzati sono compresi i seguenti:

- attività di supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza, cosiddetto "sistema 118", ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;
- attività socio-sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione territoriale;
- attività di ausiliariato, servizi alla persona ed alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni rese dall'Azienda Sanitaria Locale per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche;

che la gran parte dei suddetti servizi esternalizzati sono in regime di *prorogatio*, in taluni casi, da molti anni; in particolare, con riguardo alle attività rientranti nel c.d. "sistema 118", si è fatto

ricorso, in maniera estemporanea, a Cooperative o Associazioni di volontariato, con affidamenti in via provvisoria per un periodo limitato di tempo, poi, prorogati nei fatti e negli anni, senza la relativa "regolarizzazione contrattuale";

che le attività di supporto, appena innanzi menzionate, si configurano tutte tipicamente come meramente strumentali ai servizi propriamente sanitari e pertanto sono riconducibili al modello gestionale individuabile nell'istituto dell'*in house*, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 9 bis del D.Lgs 502/1992 e ss. mm. ii. e così come enunciato nella suddetta D.G.R. n.745/09, come modificata ed integrata nella successiva D.G.R. n.2477/09;

### **CONSIDERATO**

che l'affidamento delle attività di supporto strumentale ai servizi di cui trattasi, sia nei servizi ospedalieri che in quelli territoriali, così frammentato tra diverse società e cooperative, ha ingenerato nel tempo un notevole disagio organizzativo, attesa la difficoltà di gestione del personale coinvolto che, pur dovendo avere, sul piano funzionale, un rapporto "di tipo gerarchico" con i Responsabili delle Strutture, di fatto non risulta del tutto partecipe dei processi di supporto ai percorsi assistenziali, ritenendosi "*esterno al team*" e all'organizzazione aziendale;

che questo disagio organizzativo, evidenziato in ripetute occasioni dai dirigenti dei servizi, ha prodotto un vero e proprio disservizio, conseguenziale a criticità evidenti, stabilizzatesi nel tempo e che possono essere così sintetizzate:

precarietà e provvisorietà del rapporto tra le aziende appaltatrici ed i lavoratori, hanno creato elementi di tensione, che a loro volta hanno influenzato negativamente i livelli di qualità, di efficienza ed efficacia;

utilizzo di personale scarsamente formato e poco adeguato ai compiti da assolvere in tema di ausiliario, con conflittualità che si sono ingenerate tra questi lavoratori ed il personale sanitario delle Unità operative, in particolare in alcuni punti di elevata complessità, come le sale operatorie, le terapie intensive, le sale parto, i pronto soccorso;

logiche imprenditoriali non sempre corrispondenti ai bisogni dell'Azienda Sanitaria, così come espressi dalle esigenze dell'utenza, che richiedono flessibilità nella gestione del servizio, competenza del personale utilizzato e un processo di aggiornamento continuo dello stesso;

mancata partecipazione degli operatori esterni ad un progetto assistenziale, in altri termini definibile come "*assenza di identità aziendale*" e carenza di motivazione: l'operatore esterno rimane un "estraneo" al percorso, legato al suo "mansionario" e non alle esigenze assistenziali, quando, invece, deve collaborare, cooperare ed, in alcune precise situazioni, operare in autonomia;

situazioni di disservizio per le difficoltà da parte della Dirigenza delle UU.OO. a gestire questo personale con ripetuti micro-conflitti e tensioni, che hanno generato disorganizzazione, un basso livello di qualità percepita, con varie e ripetute lamentele da parte degli utenti;

che questi elementi di criticità assumono la maggiore valenza negativa sul piano gestionale, dell'efficacia ed efficienza del servizio, per quanto riguarda la gestione delle funzioni di supporto (soccorritori) nel sistema Emergenza-Urgenza 118, che la normativa vigente consente di organizzare avvalendosi del concorso di terzi, cooperative, associazioni di volontariato;

che l'ASL LE per lo svolgimento delle attività di soccorso ed il funzionamento delle postazioni del

cosiddetto "118" si è avvalsa dell'attività resa da associazioni di volontariato e di cooperative;

che per la eterogenea composizione e "promiscuità" delle équipes, tra il personale volontario (soccorritori) e quello dipendente (medici ed infermieri) si sono evidenziate le difficoltà di governo, con gravi ricadute in termini di qualità del servizio;

che è già emersa, di conseguenza, la necessità e l'opportunità di dare stabilità e certezza del rapporto di lavoro, per garantire maggiore omogeneità delle équipes di emergenza - urgenza, migliorandone l'efficienza e l'efficacia.

### **PRESO ATTO**

che, peraltro, si è evidenziata una situazione conflittuale nel rapporto instaurato tra i lavoratori, le ditte appaltatrici e le associazioni, sfociata in azioni di rivendicazione per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, delle funzioni effettivamente svolte;

che in questi conflitti l'ASL è stata coinvolta, quale stazione appaltante;

che l'Azienda ha proceduto a "regolarizzare", in forma provvisoria, diverse situazioni di instabilità e conflittualità determinatesi tra alcune ditte affidatarie dei servizi ed i propri dipendenti, avuto riguardo al contenzioso che la coinvolge, impropriamente, su sollecitazioni della Prefettura di Lecce e delle OO. SS. di categoria, per evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

che, a fronte di difficoltà ed ostacoli ormai insormontabili, le stesse OO. SS., hanno da tempo ed in ripetuti incontri auspicato l'individuazione di soluzioni nuove, finalizzate a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali;

che nell'esperienza acquisita in questi anni con l'esternalizzazione dei servizi non si è ottenuto il risultato sperato sul piano della qualità del servizio reso, per le criticità già esposte e che essenzialmente qui si intendono richiamate;

che l'obiettivo strategico dell'Azienda Sanitaria di introdurre nel modello organizzativo elementi di forte innovazione e qualità nella erogazione del servizio si realizza attraverso l'unitarietà delle diverse azioni che costituiscono il percorso di cura;

che, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società in house providing potrebbe determinare un significativo miglioramento dei costi e del rapporto costi-benefici per l'Azienda in termini sia di margine di utile da non dover riconoscere alle imprese appaltatrici sia di IVA, essendone -salvo migliori approfondimenti- esenti le attività socio-assistenziali di cura della persona strettamente strumentali alle funzioni pubblicistiche sanitarie.

### **RITENUTO PERTANTO**

che rivesta valenza strategica e di interesse pubblico, sia il potenziamento delle performance assistenziali che il miglioramento dei costi e del rapporto costi-benefici;

che l'autorizzazione concessa alle Aziende Sanitarie da parte della Giunta Regionale di costituire una società *in house providing* con lo scopo unico di gestire attività meramente strumentali ai servizi propriamente sanitari potrebbe rappresentare per l'ASL LE una opportunità di miglioramento della qualità dei propri servizi e dei costi sostenuti;

che la costituzione di una società *in house providing*, per l'affidamento delle attività di cura

alla persona coincide con la predetta esigenza di tutela dell'interesse pubblico, quanto consentirebbe di:

- coinvolgere tutte le figure professionali interessate al percorso di cura in uno stabile e diretto rapporto giuridico e contrattuale con l'Azienda Sanitaria, per il tramite della Società *in house providing*, affermando la necessità dell'unitarietà del percorso e del "gruppo preposto" alla funzione assistenziale, che è posta in "obbligo dell'Azienda Sanitaria", in quanto la cura della persona è la sua *mission* e postulando, di conseguenza, che tutte le figure professionali che sono coinvolte siano necessariamente legate all'Azienda da uno stabile rapporto giuridico di lavoro;
- concentrare tali attività in un unico modello organizzativo finalizzato ad eliminare le attuali frammentazioni nella organizzazione dei servizi ed il continuo *turnover* del personale che ne preclude l'effettiva e costante formazione professionale in danno degli assistiti.

### **RILEVATO**

che tale esigenza di gestione diretta delle attività meramente strumentali ai servizi sanitari richiederebbe un processo diretto di internalizzazione;

che tale processo diretto di internalizzazione non risulta allo stato fattibile, per carenza dei posti nelle dotazioni organiche - ormai depauperate di alcune figure a seguito del radicarsi del processo di esternalizzazione - nonché per l'esigenza di contenimento della spesa in ragione dei vincoli posti dalla vigente normativa.

### **EVIDENZIATO**

che, l'affidamento diretto di servizi istituzionali ad una società esterna a totale controllo dell'ASL assume valenza strategica anche sul piano della identificazione degli operatori nella *mission* aziendale, attraverso il riconoscimento agli stessi delle tutele, delle garanzie sociali e della sicurezza del posto di lavoro, elementi questi molto significativi per la tutela dell'interesse pubblico, attesa la storica criticità e precarietà occupazionale di questo territorio.

### **RITENUTO**

che, per le motivazioni innanzi espresse, è intenzione di questa Azienda Sanitaria dare corso alla costituzione di una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D.G.R. n. 2477/2009 e della normativa vigente, a denominarsi "Sanitaservice ASL LE srl unipersonale", fornita di personalità giuridica, con unico socio e "controllo analogo" da parte dell'Azienda Sanitaria;

che a tali fini è stata a suo tempo elaborata proposta di deliberazione avente ad oggetto la internalizzazione dei servizi e bozza di statuto della predetta società, si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che è stata sottoposta al vaglio delle OO.SS. di categoria le quali, con lettera datata 16.11.2009 e pervenuta il 17.11.2009, hanno chiesto di integrare il dispositivo della predetta proposta di deliberazione nei termini ivi indicati, al fine di ampliare la platea dei servizi oggetto di internalizzazione;

che la Regione Puglia, con la richiamata deliberazione di G.R. n.2477/09, nelle linee guida, ha previsto che la società a costituirsi deve avere ad oggetto "la gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza (118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione altre attività di supporto strumentali alle attività

*istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie dell'Azienda sanitaria";*

## **CONSIDERATO**

che la D.G.R. n.2477/09, nell'approvare le *"Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia"*, ha incaricato l'Assessorato alle Politiche della Salute congiuntamente all'Avvocatura regionale di predisporre, entro 15 giorni dalla data del predetto provvedimento, apposito disegno di legge in materia di costituzione e gestione delle società strumentali nell'ambito del Servizio sanitario regionale;

che il disegno di legge e la conseguente emananda legge regionale potrà contribuire a rimuovere profili di criticità che permangono nella legislazione statale in tema di affidamenti in house, tutti puntualmente evidenziati nelle linee guida regionale, cui si rinvia per brevità;

che la Regione Puglia, con la richiamata delibera n.2477/09, ha stabilito che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono tenuti al rispetto puntuale delle linee guida, nonché a conformare la gestione delle società strumentali con quanto contenuto nelle medesime linee guida;

che la D.G.R. n.2477/09 ha altresì stabilito che negli atti costitutivi delle società strumentali dovranno contenere motivazioni legate alla costituzione delle società strumentale con riferimento anche alle valutazioni economiche "costi - benefici", organizzative e gestionali; si è altresì stabilito che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono presentare all'Assessorato alle Politiche della Salute idoneo cronoprogramma contenente le "milestone" della pianificazione e della gestione del processo rivolto alla autoproduzione dei servizi e delle attività mediante la costituzione della società di in house providing, con le tappe stabilite per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle "Linee Guida" regionali;

che per dare corso a tali adempimenti appare opportuno l'ulteriore confronto con le OO.SS. di categoria, le Strutture aziendali (Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri; Direttori dei Distretti Socio Sanitari; Dipartimenti territoriali; Coordinatore del Servizio Emergenza Territoriale 118; ecc.), la Rappresentanza permanente della Conferenza Sindaci ed il Collegio Sindacale, all'esito del quale potranno essere ulteriormente approfondite le problematiche relative all'esistenza del credito di imposta, del risparmio dell'IVA, alla necessità o meno dell'acquisizione del parere preventivo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsto dall'art.15, D.L. n.135 del 25.9.2009, convertito -con modificazioni- con legge 20.11.2009, n.116, che ha introdotto modifiche sostanziali al disposto dell'art.23bis, L. n.133/2008, anche alla luce dei rilievi critici contenuti nelle "Linee Guida" regionali;

## **ACQUISITO**

il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

## **DELIBERA**

1) di recepire integralmente le "Linee Guida" stabilite con D.G.R. n.2477/09, per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie Locali ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia;

2) di dare corso alle procedure propedeutiche all'affidamento *in house* dei seguenti servizi ed attività: gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza (118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie dell'ASL LE;

# **STATUTO**

## **TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede**

### **Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Sanitàservice ASL LE" s.r.l. unipersonale.

### **Articolo 2 - Oggetto**

1. La società, ai sensi della D. G. R. Puglia n.2477/2009 e art. 9 bis D. Lgs, n.502/92, ha per oggetto la gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza (118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie dell'ASL LE.

2. Le attività da svolgersi riguarderanno, specificamente, servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto strumentali alle attività istituzionali, ad individuarsi da parte dell'ASL LE in sede di affidamento, in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni dei servizi attualmente affidati a terzi nonché in considerazione delle peculiarità della organizzazione del lavoro, delle mansioni effettive degli operatori addetti e della loro attività funzionalmente collegata alle attività svolte dal personale dipendente dell'Azienda, con espressa esclusione di tutte le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute.

3. Potranno costituire oggetto di affidamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività e servizi:

- attività di supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;
- attività socio sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione fisica, psichica e sensoriale;
- attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche.

3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce e da questa preventivamente autorizzate.

4. La società opera esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

5. Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati.

6. Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società in materia di reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e di controllo di gestione.

7. In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- verificare che l'assunzione del personale venga eseguito nell'ambito del piano delle assunzioni deliberato dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

- verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, la normativa di settore e le Linee Guida fissate con D.G.R. n.2477/09.

8. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'ambito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione e, in particolare, per le acquisizioni dei beni strumentali, nell'ambito del piano degli investimenti;

- verificare che le modalità seguite per le acquisizioni di beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale ed alla normativa di settore in tema di evidenza pubblica.

9. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie della Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

10. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio

a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

#### Articolo 3 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### Articolo 4 - Sede sociale

1. La società ha sede nel Comune di Lecce e, segnatamente, presso la sede della Direzione Generale dell'ASL LE.
2. Per decisione dell'assemblea dei soci la società può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL LE, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

#### Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, l'indirizzo e- mail, il numero di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

#### Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni

- I. Le partecipazioni non sono trasferibili.

### **TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci**

#### Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Le quote di partecipazione sociale non possono essere inferiori a 1 (euro) o multipli di 1 (uno) euro.
3. Le quote di partecipazione sociale possono essere possedute esclusivamente dalla ASL LE. Ogni cessione deve intendersi nulla di diritto.
4. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione del socio unico.
5. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i

conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

7. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis cod. civ.

8. I versamenti delle quote devono essere richiesti dall'Amministratore della società nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società medesima. A carico dei soci in ritardo con i versamenti sono applicati gli interessi al saggio legale in ragione annua.

#### Articolo 8 - Finanziamenti del socio alla società

1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

### **TITOLO III: Decisioni ed assemblea dei soci**

#### Articolo 9 - Decisioni del socio

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. Le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare.

3. La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea di concerto con il Direttore Generale dell'ASL LE.

4.- All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:

-indirizzò, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria;

-indirizzò, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale

dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

-vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

#### Articolo 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore presso la sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.
4. All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL LE o suo delegato.

#### Articolo 11 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere presieduta dall'Amministratore; in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.
3. L'assemblea, se lo ritenga, può nominare un segretario anche non socio.
4. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.
5. L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed in grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante dell'ASL LE o suo delegato.
6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o da un notaio.

#### **TITOLO IV: Controllo analogo, Organo amministrativo, Rappresentanza sociale**

## Articolo 12 – Controllo

1. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società.
2. I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.
3. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.
4. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce può annullare tutti gli atti dell'amministratore che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.
5. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce.
6. L'amministratore predispone ed invia al Direttore generale della Azienda sanitaria di Lecce, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL LE nei modi di legge.
7. L'amministratore predispone entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce per l'approvazione.
8. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di cui al comma 7 o alcune sue parti, nel termine di 20 giorni invia osservazioni scritte all'amministratore il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea dei soci per ogni opportuna determinazione; in mancanza di osservazioni la relazione deve intendersi approvata.
9. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, predispone la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore generale della ASL di Lecce. La relazione costituisce parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.

## Articolo 13 - Amministratore

1. La società sarà amministrata da un Amministratore unico.
2. La nomina dell'amministratore compete al socio.
3. Non può essere nominato alla carica di Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.
4. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.
5. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
6. La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 14 - Poteri dell'Amministratore unico

1. All'Amministratore unico è affidata la gestione della società.
2. L'Amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano in contrasto con quelli conferiti all'Assemblea dei soci o al Direttore Generale dell'ASL LE e che siano necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega, o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

#### Articolo 15 - Rappresentanza, compensi e rimborsi

1. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli istituti di credito, spettano all'amministratore unico, oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori per le operazioni affidate.
2. All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.

#### Articolo 16 – Organo di controllo

1. Quanto obbligatorio per legge, l'assemblea nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., che ha funzioni di controllo contabile.
2. Quando la nomina non è obbligatoria per legge, può essere nominato con decisione dell'assemblea, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.
3. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge, ai sensi degli artt. 2397 e ss, cod. civ.

## **TITOLO V: Bilancio ed utili**

### **Articolo 17 - Bilancio e destinazione degli utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
  - il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - il residuo sarà destinato in conformità alle decisioni dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

## **TITOLO VI: Recesso del socio, Scioglimento e liquidazione**

### **Articolo 18 – Recesso del socio**

1. Il socio può recedere dalla società per la sua intera partecipazione, nei casi previsti dall'art.2473 cod. civ.
2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o e-mail certificata.
3. Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al successivo art.19.

### **Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.
2. La società si deve sciogliere per le cause previste dall'Atto Costitutivo, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.
3. L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## **TITOLO VII: Obblighi e vincoli, Foro competente e Norme Finali**

### **Articolo 20 – Obblighi e vincoli**

1. La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.
2. La società è tenuta altresì a rispettare le "Linee Guida" approvate con D.G.R. n.2477/99.
3. L'amministratore unico della società è responsabile del rispetto dei vincoli di cui innanzi.

#### Articolo 21 - Foro competente

1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### Articolo 22 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge in materia di s.r.l.







- 2) di manifestare la volontà di costituire una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D.G.R. n. 2477/2009 e della normativa vigente, denominata "Sanitaservice ASL LE srl unipersonale", fornita di personalità giuridica, con unico socio e sottoposta a regime di "controllo analogo" da parte dell'Azienda Sanitaria, per ciò che attiene il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti, l'impostazione delle strategie e politiche aziendali, nel rispetto delle "Linee Guida" regionale;
- 3) di approvare, a tali fini, lo Statuto della Società "Sanitaservice ASL LE srl", che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare corso agli ulteriori approfondimenti e consultazioni con le OO.SS. di categoria, le Strutture aziendali, la Rappresentanza permanente della Conferenza Sindaci ed il Collegio Sindacale;
- 5) di incaricare il Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, in collaborazione con il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e il Dirigente dell'Area del Personale, di procedere -entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento- ad una analitica quantificazione dei costi complessivi relativi all'affidamento, con la formula dell'*in house providing*, dei servizi oggetto di riorganizzazione, redigendo anche apposito business plan che, con riferimento ad un arco temporale di tre / cinque anni, verifichi la sostenibilità dei servizi, che dovrà essere compatibili con i limiti imposti dalla normativa di settore alla spesa sanitaria, verificando alla luce delle "Linee Guida" regionali e dei necessari approfondimenti giuridici la necessità o meno di acquisire il parere preventivo dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato;
- 6) di incaricare altresì il Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, in collaborazione con il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e il Dirigente dell'Area del Personale, di procedere -sempre entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento- alla redazione di idoneo cronoprogramma contenente le "milestone" della pianificazione e della gestione del processo rivolto alla autoproduzione dei servizi e delle attività mediante la costituzione della società di *in house providing*, con le tappe stabilite per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle "Linee Guida" regionali;
- 7) di riservarsi, all'esito della redazione da parte degli uffici aziendali del "business plan" e del cronoprogramma, nonché del completamento delle eventuali procedure autorizzative, di assumere le definitive determinazioni preordinate all'istituzione della società ad integrale capitale pubblico ed alla gestione del processo rivolto alla autoproduzione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento in *house providing*;
- 8) di dare alla scelta operata dall'ASL LE adeguata pubblicità attraverso affissione all'Albo aziendale, a quello del Comune di Lecce e nel sito aziendale, nonché su di un quotidiano a diffusione regionale e su di uno a diffusione nazionale;
- 9) di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute;
- 10) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'istruttoria ( Dott. Antonio Vigna)

Il Direttore Amministrativo ( Dott.ssa Paola Ciannamea )

Il Direttore Sanitario ( Dott. Franco Sanapo )

Il Direttore Generale ( Dott. Guido Scoditti )



AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LECCE

n. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda per 15 giorni consecutivi

Dal 19 GEN. 2010 al 02 FEB. 2010

Lecce, li 19 GEN. 2010

Il Responsabile dell'Ufficio  
Segreteria Direzione Generale

**FIRMATO**  
*Dott. Antonio VIGNA*

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale con nota del \_\_\_\_\_